

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

La nostra Costituzione legittima il diritto di associazione, inteso come la libera unione di cittadini (la *formazione sociale* a cui si fa riferimento nell'art. 2) e tale diritto si esplica senza l'autorizzazione dell'autorità, differenziandosi dalla politica di controllo esercitata dal regime fascista.

Il diritto di associazione, che per sua natura può avere un carattere stabile e duraturo, viene tutelato costituzionalmente, sempre che mantenga i caratteri di legalità, di trasparenza e di non violenza. Nei successivi articoli 39 e 49 verranno presi in considerazione sia l'associazionismo sindacale che quello partitico, considerati importante riferimento per lo sviluppo democratico della società civile. La norma vieta tutte quelle associazioni costituite per fini *vietati ai singoli dalla legge penale*: sono pertanto vietate le associazioni per delinquere e per scopi eversivi.

Sono proibite le associazioni segrete, associazioni che non rendono nota né la sede, né i nomi dei propri affiliati e mantengono segrete le loro finalità.

Non è consentito dalla nostra Costituzione che vi siano associazioni che possano interferire impunemente e illegalmente all'interno delle istituzioni del nostro paese. (A tale norma si fece riferimento, nel 1981, a proposito della Loggia massonica P2).

Sono vietate, infine, tutte quelle associazioni che *perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare*. Il divieto è diretto nei confronti di associazioni strutturate al loro interno in modo militare con fini violenti ed eversivi; è implicito il richiamo ad ogni forma di ricostituzione dello squadristico fascista, fondato su gruppi paramilitari.